



SOMMARIO

MESE DI DICEMBRE 2006

FINANZIARIA: CONVERTITO
IN LEGGE IL DECRETO COLLEGATO
ALLA FINANZIARIA 2007 PAG. 1

NOTIZIE FLASH
AREA CONSULENZA DEL LAVORO PAG. 4

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE:
I MARCHI DI IMPRESA PAG. 6

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG. 7

SCADENZARIO PAG. 8

FINANZIARIA CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007

Il 23.11.2006 è stato convertito in legge il DL 03.10.2006 n. 262 (c.d. "collegato alla Finanziaria 2004").

Il testo definitivo del Decreto accoglie le modifiche introdotte in sede di conversione dalla Camera ed è composto di due soli articoli.

Le novità entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Va evidenziato però che le novità in materia di successioni si applicano, con effetto retroattivo, alle successioni aperte a decorrere dal 03.10.2006; sono fatti comunque salvi gli effetti dell'art. 6 originario del DL n. 262/2006.

Fra le principali disposizioni contenute nel c.d. Decreto collegato alla Finanziaria 2007, così come modificato nell'iter di conversione in legge, questo mese ci occupiamo delle SUCCESSIONI E DONAZIONI (ART. 2, Commi da 47 a 53) e del NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI VEICOLI AZIANDALI (ART. 2, Commi 71-72).

SUCCESSIONI E DONAZIONI (ART. 2, COMMI da 47 a 53)

La disciplina riguardante la tassazione delle successioni e donazioni con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, originariamente prevista dal Decreto in esame, è stata completamente riscritta.

È ora reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346/90, nel testo vigente al 24.10.2001 (ossia prima dell'abrogazione disposta dalla Legge n. 383/2001).

Per le imposte ipotecarie e catastali si torna di fatto al regime ante 3.10.2006.

In particolare, con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni va segnalato che a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (ad esempio, figli, figli dei figli, ecc.) è applicabile una franchigia sul valore complessivo netto dei beni ceduti non eccedente, per ciascun beneficiario, l'importo di € 1.000.000.

Nessuna franchigia, invece, per le successioni e donazioni nei confronti di altri soggetti.

TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA O A TITOLO GRATUITO

Qualifica erede/donatario	Tipologia di beni			
	Immobili			Altri beni
	Imposta sulle successioni e donazioni	Imposta ipotecaria	Imposta catastale	Imposta sulle successioni e donazioni
<ul style="list-style-type: none"> • Coniuge • Parenti in linea retta 	Fino a € 1.000.000 (*): ---	2% (ovvero € 168 se prima casa)	1% (ovvero € 168 se prima casa)	Fino a € 1.000.000 (*): ---
	Oltre € 1.000.000 (*): 4% sull'eccedenza			Oltre € 1.000.000 (*): 4% sull'eccedenza
<ul style="list-style-type: none"> • Altri parenti fino al IV grado • Affini in linea retta • Affini in linea collaterale fino al III grado 	6%			6%
<ul style="list-style-type: none"> • Altri soggetti 	8%	8%		

(*) per ciascun beneficiario

Le nuove disposizioni sono applicabili:

- alle **successioni aperte dal 3.10.2006**;
- relativamente alle **donazioni**, agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate, alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione **dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione**.

Va evidenziato che la Legge di conversione fa comunque salvi gli effetti dell'art. 6, DL n. 262 nella versione originaria.

NUOVO REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI VEICOLI AZIENDALI (ART. 2, COMMI 71-72)

Sono confermate le modifiche introdotte all'art. 164, comma 1, TUIR, dalle quali deriva la **generalizzata indeducibilità** dei costi/spese (quote di ammortamento, canoni di leasing, carburanti, assicurazioni, ecc.) relativi alle autovetture, ciclomotori e motocicli, ad eccezione delle ipotesi di:

□ deducibilità integrale per

1. veicoli **utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa**;
2. veicoli **adibiti ad uso pubblico**;

□ deducibilità limitata

- nella **misura dell'80%** per i veicoli utilizzati da **agenti e rappresentanti di commercio**, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 25.822,84. La norma specifica che tale limitazione si applica ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti in modo **non**

esclusivamente strumentale all'esercizio dell'attività;

- **in misura corrispondente all'importo che costituisce fringe benefit in capo al dipendente per i veicoli dati in uso promiscuo allo stesso** per la maggior parte del periodo d'imposta (pari al **50%** della percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base delle tariffe ACI);
- nella misura del **25%** per i veicoli utilizzati dai **professionisti**, nel limite, per il costo d'acquisto, di € 18.075,99.

Il nuovo regime di deducibilità dei veicoli di cui all'art. 164, TUIR ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in esame, ossia, per la generalità dei soggetti, **dal 2006**.

Le nuove regole **non comportano l'obbligo di ricalcolare gli acconti IRPEF/IRES e IRAP relativi al 2006**.

N.B. É infine previsto che con un decreto ministeriale potranno essere modificate le percentuali di deducibilità sopra riportate, in conseguenza degli effetti finanziari derivanti dall'autorizzazione UE all'introduzione di una percentuale di detrazione ridotta dell'IVA relativa ai veicoli di cui all'art. 19-bis 1, lett. c, DPR n. 633/72.

Tale disposizione conferma indirettamente che l'intervento restrittivo sull'art. 164, TUIR è la conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.9.2006 che ha dato il via libera alla detraibilità dell'IVA relativa ai predetti veicoli.

Area Consulenza Fiscale



INTERDIZIONE DAL LAVORO: INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con **Nota n. 6584 del 28 novembre 2006**, è intervenuto, rispondendo ad un interpello, per fornire chiarimenti in merito all'estensione del congedo di maternità ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del D.Lgs n. 151/2001.

In particolare, il Ministero ritiene che

- in caso di interdizione dal lavoro per **complicanze nella gestazione o pregresse patologie**, la data d'inizio dell'astensione al lavoro debba farsi coincidere con il primo giorno di assenza, risultante dal registro delle presenze tenuto dal datore di lavoro, giustificata dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice;
- il provvedimento di interdizione dal lavoro per **mansioni o condizioni di lavoro a rischio** possa essere adottato *“non solo quando non sussista in assoluto alcuna mansione alternativa cui spostare la lavoratrice, ma anche quando la mansione alternativa astrattamente reperibile, risulti in concreto così poco impegnativa, ad esempio per il fatto di essere già svolta da altri dipendenti, da potersi considerare effettivamente inesigibile”*.

CASSAZIONE: IL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE VA SEMPRE MOTIVATO

Per quanto riguarda il trasferimento di un dipendente ad altra sede la Corte di Cassazione è intervenuta con la **Sentenza n. 21037 del 28 settembre 2006**.

Con tale pronuncia la Corte ha sottolineato come il trasferimento di sede di un lavoratore vada **sempre adeguatamente motivato**, pena la nullità dello stesso atto di trasferimento.

La corte di Cassazione prosegue poi affermando che, in conseguenza di quanto sopra affermato, anche il **licenziamento** del lavoratore che abbia rifiutato il trasferimento non motivato adeguatamente dal datore, **vada considerato nullo**.

PUBBLICATA IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007

È stata pubblicata sul **Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277** la **Legge 24 novembre 2006, n. 286** di conversione del **DL n. 262/2006** “Collegato alla Legge Finanziaria 2007”.

Il provvedimento contiene misure urgenti di carattere finanziario tra le quali risultano di notevole interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta le seguenti:

- **no-tax area ai non residenti.** Correggendo quanto previsto con il “DL Bersani” viene riconosciuto, per tutto il periodo d'imposta 2006, il diritto alla no-tax area anche ai soggetti non residenti;
- **autovetture ad uso promiscuo.** Viene elevata al **50 per cento** la percentuale, prevista dalla lettera a), comma 4, articolo 51 del TUIR, utile ai fini della determinazione del fringe benefits per dipendenti e collaboratori;
- **stock option.** Viene rimodificato, dopo il DL n. 223/2006, il comma 2-bis dell'articolo 51 del TUIR in materia di piani di azionariato offerti ai dipendenti.

Cassazione: l'elemento distintivo del rapporto di subordinazione

Con la **Sentenza n. 21028 del 28 settembre 2006**, la Corte di Cassazione interviene in merito alla distinzione tra lavoro subordinato e quello autonomo.

In particolare la Corte sottolinea come l'**elemento distintivo** tra le due forme di rapporto di lavoro è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, nel caso di lavoro subordinato.

La Corte continua poi precisando che elementi quali:

- l'assenza di rischio;
- la continuità della prestazione;
- l'osservanza di un orario e
- la forma della retribuzione

assumono una **natura sussidiaria e non decisiva**, nella distinzione tra le due tipologie di rapporto di lavoro in esame.

ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTISTI: DEROGHE SOLO PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Il Ministero del lavoro, con la **Nota protocollo n. 5817 del 9 novembre 2006**, interviene in risposta ad un interpello per chiarire che per autisti dipendenti da imprese che non svolgono attività di autotrasporto non sono ammesse le deroghe sull'orario di lavoro previste, ai sensi del D.Lgs n. 66/2003, per i cosiddetti "lavoratori mobili".

In altre parole, il ministero specifica che i "lavoratori mobili" da ritenere esclusi dall'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 66/2003 non sono tutti i lavoratori che

svolgono attività di autotrasporto ma quelli che svolgono tale attività come dipendenti di un'azienda che svolge essa stessa attività di autotrasporto.

CO.CO.CO. DISCONOSCIUTE E REGISTRAZIONE SUI LIBRI OBBLIGATORI: RISPOSTA AD INTERPELLO

Il Ministero del lavoro, con la **Nota protocollo n. 5220/2006**, interviene in risposta ad un interpello per chiarire che sulle collaborazioni coordinate e continuative irregolari e successivamente disconosciute si applicano le sanzioni previste per le violazioni in materia di registrazioni sui libri obbligatori.

In particolare, il Ministero ricorda che per i lavoratori parasubordinati sussiste l'obbligo di iscrizione a libro matricola non quella a libro paga. Dette registrazioni, qualora effettuate in seguito all'instaurazione di un rapporto di lavoro parasubordinato, risultano non corrette se il rapporto viene in seguito qualificato come subordinato. Di qui l'applicabilità delle sanzioni previste in materia di registrazioni sui libri obbligatori per i lavoratori subordinati.

Area Consulenza del Lavoro

I MARCHI DI IMPRESA

Cos'è un marchio d'impresa

Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi in un'impresa da quelli di altre imprese. I marchi di impresa possono essere nazionali, internazionali o comunitari.

Diritti derivanti dalla registrazione

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

La registrazione può essere rinnovata di dieci anni in dieci anni purché la domanda sia presentata entro i dodici mesi precedenti la data del decennio in corso.

Requisiti per la registrazione

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

- novità: è la mancanza di analoga applicazione sul mercato;
- capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;
- liceità: quando non è contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali ad esempio:

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale

da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;

- i segni identici o simili a un marchio registrato, per prodotti o servizi affini ma che godano di rinomanza nello Stato;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà o di altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona se noti, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Modalità di presentazione - Primo deposito

La domanda di registrazione per marchio nazionale deve essere presentata o all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma oppure presso una delle Camere di Commercio I.A.A., Servizio Brevetti.

L'intera pratica va compilata a macchina o a computer, come richiesto dal Ministero delle Attività Produttive.

La domanda verrà compilata sul modulo C, predisposto dal Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero Industria, Commercio e Artigianato), presentato in unica copia (con firme in originale) e compilato secondo le istruzioni disposte dallo stesso Ministero.

Area Qualità e Certificazione



Programma triennale - Misura 1.1 azione B

Ancora aperto il bando di agevolazione ai sensi dell'azione B Misura 1.1 del Programma triennale per le attività produttive 2003 - 2005. Le domande per accedere alle agevolazioni si potranno presentare a Mediocredito Centrale spa **fino al 29 dicembre 2006**, fatta salva la necessità di procedere alla chiusura anticipata dei termini per esaurimento delle risorse finanziarie.

La misura 1.1 azione B sostiene **il finanziamento di progetti aziendali di investimento per l'acquisizione di beni materiali, immateriali e servizi** (ai sensi delle leggi 1329/65, Sabatini e 598/94). L'obiettivo è quello di favorire gli investimenti in impianti innovativi, l'acquisizione di servizi qualificati di certificazione, progettazione, organizzazione, informatizzazione, commercializzazione, sicurezza. Sono compresi inoltre investimenti in tecnologie informatiche, telematiche e sistemi per l'e-commerce.

I contributi sono riconosciuti sui Finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari convenzionati a fronte di investimenti di importo non inferiore ad Euro **75.000,00** e non superiore ad Euro **1.560.000,00**.

La Misura prevede la concessione di contributi in conto interessi la cui entità va da un massimo del 50 per cento del tasso di riferimento europeo per le piccole imprese sino ad un minimo del 23 per cento sempre del tasso di riferimento europeo per le medie imprese.

La Ex Legge 1329/65 – Sabatini concede un finanziamento a fronte di spese relative all'acquisizione della macchina (entro il 15% del totale sono ammesse anche le spese per il monitoraggio, collaudo, trasporto, imballaggio e formazione del personale per l'utilizzo della macchina stessa), anche nel caso di locazione finanziaria; in quest'ultimo caso è escluso dall'agevolazione l'ammontare della quota di riscatto.

La Ex Legge 598/94 concede un finanziamento entro il limite del 70% delle spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante leasing e alla realizzazione diretta (c.d. costruzioni in economia).

Sono ammissibili gli investimenti da avviare successivamente alla data di presentazione della domanda. Solo per gli investimenti riguardanti la Legge 598/94 per Innovazione Tecnologica e Tutela Ambientale, le spese possono essere sostenute, in misura comunque non superiore al 25% del programma di investimento, nei 4 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Area Finanziaria – Crediti speciali



Dicembre 2006

venerdì 15 dicembre

➤ CONTRIBUENTI FORFETTARI (MINIMI) E MINORI (SUPERSEMPLIFICATI)

Termine per l'annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini IVA

➤ EMISSIONE FATTURE DIFFERITE

Termine ultimo per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni eseguite nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72)

➤ ANNOTAZIONE FATTURE CON IMPORTI INFERIORI A EURO 154,94

Termine ultimo per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore a euro 154,94 relative al mese precedente

➤ ANNOTAZIONI RICEVUTE E/O SCONTRINO FISCALE

Ultimo giorno per la registrazione delle operazioni relative al mese precedente per le quali si è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale

➤ ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Termine per l'annotazione dei compensi del mese precedente conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale

➤ STUDI DI SETTORE - QUESTIONARI

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei questionari relativi agli studi di settore (Il invio 2006, Provvedimento Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2006)

lunedì 18 dicembre

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

➤ IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Ultimo giorno utile per eseguire il versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione (mese di novembre)

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (mese di novembre)

➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

➤ GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

➤ IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

Termine ultimo per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

➤ IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente

mercoledì 20 dicembre

➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (mese di novembre)

➤ IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - 2006

Versamento del saldo dell'imposta dovuta per il 2006

mercoledì 27 dicembre

➤ IVA - VERSAMENTO ACCONTO

Termine ultimo per il versamento dell'acconto IVA (anno d'imposta 2006).